

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1362/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 1
- Regolamento (CE) n. 1363/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 3
- Regolamento (CE) n. 1364/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96..... 5
- * **Regolamento (CE) n. 1365/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito..... 6**
- * **Regolamento (CE) n. 1366/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 8**
- * **Regolamento (CE) n. 1367/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 271/97 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine..... 11**
- Regolamento (CE) n. 1368/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, in ordine al regolamento (CE) n. 1970/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00 15
- Regolamento (CE) n. 1369/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania..... 16

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1370/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	17
Regolamento (CE) n. 1371/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96	19
Regolamento (CE) n. 1372/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	21
Regolamento (CE) n. 1373/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	24
Regolamento (CE) n. 1374/97 della Commissione, del 16 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	26

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1362/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1997

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'arti-

colo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,47	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,52	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1363/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1997****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1321/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1321/97 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1321/97, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 182 dell'1. 7. 1997, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	36,22 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	34,79 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	36,22 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	34,79 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,3938
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	39,38
1701 99 10 9910	37,83
1701 99 10 9950	37,83
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,3938

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1364/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1997

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,850 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 1365/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2423/96⁽⁴⁾, prevede misure di sostegno eccezionali per il mercato delle carni bovine nel Regno Unito, in particolare concedendo ai produttori il pagamento di 0,9 ECU/kg di peso vivo per gli animali abbattuti nell'ambito del programma adottato con il regolamento suddetto; che, tenuto conto dell'andamento dei prezzi di mercato nel Regno Unito, è opportuno adeguare tale importo per le vacche, prevedendo al tempo stesso un peso massimo per gli animali che usufruiscono di tale regime; che il peso massimo deve essere fissato tenendo conto del peso medio delle vacche; che occorre adeguare pertanto anche la partecipazione della Comunità, espressa in ecu per animale;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 è sostituito dal testo seguente:

*Articolo 2

1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 è di:

- 0,8 ECU/kg di peso vivo per le vacche,
- 0,9 ECU/kg di peso vivo per gli altri animali.

Non viene effettuato alcun pagamento per gli animali di peso superiore a 560 kg di peso vivo, calcolato se del caso applicando i coefficienti di cui al paragrafo 2.

2. Qualora sia necessario pesare l'animale di cui trattasi dopo che è stato abbattuto, per calcolare il corrispondente peso vivo si moltiplica il peso carcassa,

previo dissanguamento e rimozione della pelle, della testa, delle zampe e dei visceri, per il coefficiente:

- 2 nel caso delle vacche,
- 1,70 nel caso di tutti gli altri animali.

3. La Comunità cofinanzia le spese sostenute dal Regno Unito per gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 in ragione di 291 ECU per vacca e di 328 ECU per ogni animale diverso dalle vacche che sia stato distrutto conformemente a quanto disposto all'articolo 1.

Tuttavia, dopo la trasformazione degli animali acquistati effettuata conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, è versato un acconto pari all'80 % dell'importo del cofinanziamento.

4. Qualora gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 vertano su bovini maschi castrati, il versamento dell'intero prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che per il capo venduto non sia presentata alcuna domanda di premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 4c del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il produttore o il suo mandatario si impegnano a garantire che per l'animale in causa non sarà presentata alcuna domanda di premio di destagionalizzazione.

In mancanza di tale impegno, l'importo del prezzo da pagare a norma del paragrafo 1 per l'animale di cui trattasi è ridotto di un importo pari all'ammontare del premio di destagionalizzazione. Qualora per l'animale di cui trattasi sia presentata una domanda di premio, il produttore ha l'obbligo di rimborsare un importo pari alla differenza tra il premio riscosso e l'ammontare del premio di destagionalizzazione. In entrambi i casi il cofinanziamento comunitario previsto al paragrafo 3 è ridotto di un importo pari all'importo del premio di destagionalizzazione.

5. Il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo in vigore il primo giorno del mese in cui l'animale viene acquistato.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica agli animali acquistati a decorrere dal 4 agosto 1997.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

(4) GU n. L 329 del 19. 12. 1996, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1366/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1261/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/97 ⁽⁴⁾ ha fissato le quantità, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore vitivinicolo, che beneficiano dell'aiuto comunitario per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che è opportuno riconfermare le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento fissate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 per proseguire l'approvvigionamento tenendo conto della situazione specifica della produzione delle isole Canarie; che è opportuno fissare l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie secondo quanto è indicato nell'allegato

II, tenendo conto dei corsi e prezzi degli stessi prodotti vinicoli nella parte continentale della Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1261/96 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 25. 2. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

PRODOTTI VITIVINICOLI

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie

(1° luglio 1997 - 30 giugno 1998)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (in hl)
ex 2204 21 79	Vini:	} 115 500
ex 2204 21 80	— originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e	
ex 2204 21 83	presentazione il nome del paese d'origine, senza altre	
ex 2204 21 84	menzioni o denominazioni geografiche	
	— originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto	} 129 500
	13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	
ex 2204 29 62	Vini:	} 129 500
ex 2204 29 64	— originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e	
ex 2204 29 65	presentazione il nome del paese d'origine, senza altre	
ex 2204 29 71	menzioni o denominazioni geografiche	
ex 2204 29 72	— originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto	
ex 2204 29 75	13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	
ex 2204 29 83		
ex 2204 29 84		
Totale		245 000

ALLEGATO II

Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I

(in ECU/bl)

Codice dei prodotti	Aiuto applicabile ai prodotti in provenienza dalla Comunità
2204 21 79 9120	4,782
2204 21 79 9220	4,782
2204 21 79 9180	9,743
2204 21 79 9280	11,407
2204 21 79 9910	4,782
2204 21 80 9180	10,595
2204 21 80 9280	12,405
2204 21 83 9120	4,782
2204 21 83 9180	13,308
2204 21 84 9180	14,473
2204 29 62 9120	4,782
2204 29 62 9220	4,782
2204 29 62 9180	9,743
2204 29 62 9280	11,407
2204 29 62 9910	4,782
2204 29 64 9120	4,782
2204 29 64 9220	4,782
2204 29 64 9180	9,743
2204 29 64 9280	11,407
2204 29 64 9910	4,782
2204 29 65 9120	4,782
2204 29 65 9220	4,482
2204 29 65 9180	9,743
2204 29 65 9280	11,407
2204 29 65 9910	4,782
2204 29 71 9180	10,595
2204 29 71 9280	12,405
2204 29 72 9180	10,595
2204 29 72 9280	12,405
2204 29 75 9180	10,595
2204 29 75 9280	12,405
2204 29 83 9120	4,782
2204 29 83 9180	13,308
2204 29 84 9180	14,473

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 271/97 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 825/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 271/97 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 per le importazioni di «baby beef» originario e proveniente dalla Croazia, dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Macedonia; che tale regime è stato esteso alla Repubblica federale di Jugoslavia con il regolamento (CE) n. 825/97; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 271/97 per stabilire le modalità d'applicazione relative all'importazione di «baby beef» da detto paese;

considerando che il regolamento (CE) n. 271/97 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997; che è pertanto necessario prevedere, su richiesta dell'interessato e a certe condizioni, il rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti contemplati dal regolamento e importati nella Comunità durante il periodo dal 1° gennaio al 22 febbraio 1997, data dell'entrata in vigore del regolamento sopra menzionato; che l'importo da rimborsare è pari all'80 % del dazio previsto dalla TDC applicabile il giorno dell'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 271/97 è modificato come segue.

1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il quarto trattino seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 12.

«— 9 975 t di «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia.»

2. All'articolo 1, paragrafo 1, il seguente comma è aggiunto dopo il primo comma:

«I quattro contingenti di cui al primo comma portano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.»

3. All'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I, II, III e V rispettivamente per quanto riguarda i quattro paesi, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.»

4. Il seguente articolo 6 bis è inserito dopo l'articolo 6:

«Articolo 6 bis

Su richiesta degli interessati e su presentazione della prova che i prodotti immessi in libera pratica nella Comunità durante il periodo dal 1° gennaio al 22 febbraio 1997, previo pagamento dei dazi doganali interi, erano accompagnati da un certificato specifico corrispondente ai certificati di autenticità di cui agli allegati I, II, III o V ed erano visti da uno degli organismi elencati nell'allegato IV, gli Stati membri procedono al rimborso dell'80 % del dazio doganale pagato.»

5. All'articolo 7, dopo «Macedonia», sono inseriti i termini «e Repubblica federale di Jugoslavia».

6. All'allegato IV è aggiunto il quarto trattino seguente:

«— Repubblica federale di Jugoslavia: ministero federale dell'Agricoltura.»

7. È aggiunto l'allegato V, che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO V»

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<p align="center">CERTIFICATO N. 0000</p> <p align="center">ORIGINALE</p> <p align="center">REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA</p>		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	<p align="center">CERTIFICATO</p> <p align="center">per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 271/97]</p>		
<p>NOTE</p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame, designazione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a come da certificato veterinario qui accluso del e sono originarie e provenienti dalla Repubblica federale di Iugoslavia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato F del regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Iugoslavia (GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1).</p>			
9. Organismo emittente abilitato	<p>Luogo:</p> <p align="center">(Timbro dell'organismo emittente)</p>	<p>Data:</p> <p align="center">..... (Firma)»</p>	

REGOLAMENTO (CE) N. 1368/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1997****in ordine al regolamento (CE) n. 1970/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/93 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1970/96 della Commissione, del 14 ottobre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CE) n. 1970/96 la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate il 14 luglio 1997 per l'importazione di miglio di cui al codice NC 1008 20 00 vertono su 18 808 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato

con un'aliquota del dazio di 7 ECU per tonnellata è pari a 1 300 tonnellate; che è quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate il 14 luglio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione con un'aliquota del dazio di 7 ECU per tonnellata, nel quadro del contingente «miglio» di cui al regolamento (CE) n. 1970/96, presentate il 14 luglio 1997 per il miglio, di cui al codice NC 1008 20 00 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,069120.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 15. 10. 1996, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 1369/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1997

in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 202/97⁽⁴⁾, ha fissato in particolare i quantitativi d'orzo e di frumento tenero originari delle repubbliche ceca e slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi supe-

rino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate il 14 e 15 luglio 1997 per l'importazione di frumento in provenienza dalla Repubblica di Ungheria vertono su 7 710 244 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un dazio ridotto dell'80 % è pari a 116 000 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a dazio ridotto dell'80 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica di Ungheria di cui al regolamento (CE) n. 1218/96, presentate il 14 e 15 luglio 1997 per il frumento tenero e il frumento duro di cui ai codici NC 1001 90 99 e 1001 10 00 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,015045.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 64.

REGOLAMENTO (CE) N. 1370/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della

restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾
1509 10 90 9100	24,00
1509 10 90 9900	0,00
1509 90 00 9100	27,00
1509 90 00 9900	0,00
1510 00 90 9100	0,00
1510 00 90 9900	0,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1997****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2081/96 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2081/96 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 luglio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quindicesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	27,90
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	31,50
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	—
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1372/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1997
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 641/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1360/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1360/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1360/97 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1997, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 16. 7. 1997, pag. 20.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	29,09	19,09
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽¹⁾	29,09	19,09
	di qualità media	53,39	43,39
	di bassa qualità	65,28	55,28
1002 00 00	Segala	74,41	64,41
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	74,41	64,41
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽¹⁾	74,41	64,41
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	91,66	81,66
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽¹⁾	91,66	81,66
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	86,35	76,35

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15. 7. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	123,36	115,63	112,55	91,27	180,09 (*)	97,96 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	12,14	3,33	10,16	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	18,97	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,58 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,32 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1373/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1997
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1229/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1997, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		7	8	9	10	11	12	1
0709 90 60	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9130	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9150	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9170	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9180	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1374/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1997
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0709 90 77	052	107,8	
	999	107,8	
0805 30 30	388	69,0	
	524	47,9	
	528	55,3	
	999	57,4	
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	388	84,3	
	400	79,2	
	508	89,2	
	512	62,7	
	524	72,4	
	528	65,0	
	800	162,7	
	804	97,6	
	999	89,1	
	0808 20 51	388	62,8
		512	59,8
528		110,7	
804		67,9	
999		75,3	
0809 10 40	064	123,9	
	999	123,9	
0809 20 59	052	227,8	
	064	191,0	
	068	157,0	
	400	218,1	
	616	187,1	
	999	196,2	
0809 40 30	624	270,2	
	999	270,2	

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».